

## PROTOCOLLO SETTORE CIVILE

*Il Tribunale di Pescara,*

*il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara*

**Premesso che:**

- con le recenti linee guida agli uffici giudiziari concernenti l'emergenza Covid di cui alla delibera adottata dall'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 4 novembre 2020 si raccomanda ai dirigenti, quanto al *settore civile* :

a) di invitare i magistrati a valutare l'opportunità di disporre, nei casi rispettivamente previsti dalla legge, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto (tramite gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.) e la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), quali istituti idonei ad assicurare la riduzione di forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia;

b) di promuovere, per la finalità di cui alla lettera a), la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo ovvero modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta;

c) di individuare, nei casi in cui, a legislazione vigente, l'udienza non possa essere svolta mediante collegamenti da remoto o, nel settore civile, mediante trattazione scritta, locali e presidi idonei allo svolgimento dell'udienza nel rispetto delle prescrizioni igienico – sanitarie , ferma restando l'opportunità che i magistrati adottino, ove necessario, gli opportuni scaglionamenti delle udienze in tutti i giorni della settimana non festivi ed in orari anche pomeridiani;

- che il COA di Pescara ha aderito alla proposta di individuare le modalità condivise di cui al punto b) e comunque modalità di gestione dei procedimenti idonee a conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la necessità di assicurare il servizio giustizia,

concordano

quanto segue:

- 1) È auspicabile che i giudici in tutti i casi in cui non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle parti, dunque, in particolare nella *prima udienza* - escluse le cause con rito del lavoro, nelle quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione - , *nell'udienza fissata per la valutazione dell'ammissione dei mezzi istruttori, nell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni o la discussione orale* (ai sensi degli artt.190 e 281 quinquies primo comma, 281 quinquies secondo comma, 281 sexies, 429 c.p.c.), anche nei procedimenti di cui agli artt.702 bis/702 quater c.p.c., in quelle fissate per la valutazione di richieste dei provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile, *anche nella fase di reclamo*, dispongano la **c.d. trattazione scritta** di cui all'art.221 comma 4 D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, ferma la facoltà per ciascuna delle parti di richiedere la trattazione in presenza nel termine previsto dalla legge;
- 2) In tali casi il termine per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sarà concesso fino a 5 giorni prima del giorno dell'udienza;

è auspicabile che i procuratori delle parti redigano le note scritte contenenti istanze e conclusioni con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. precisazione delle conclusioni, breve replica alle note conclusionali, osservazione sulla terza memoria ex art.183

comma 6 c.p.c., brevi controdeduzioni ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;


- 3) Con riferimento alla prima udienza (anche cautelare), ove la costituzione di una o più parti convenute non sia stata resa esaminabile dalla parte attrice o ricorrente almeno 7 giorni prima dell'udienza il giudice – a richiesta della parte attrice o ricorrente - differirà la causa ad altra udienza per i medesimi incumbenti, sempre con trattazione scritta o, se lo riterrà opportuno, in presenza;
- 4) *nel caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.* il giudice con il decreto che dispone la trattazione scritta assegnerà già alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., salvo che precedentemente i procuratori delle parti non vi abbiano rinunciato o non ne abbiano chiesto la riduzione; in quest'ultimo caso il giudice valuterà liberamente la richiesta;
- 5) è auspicabile che i giudici *in alternativa alle modalità di trattazione di cui ai precedenti punti* e per le udienze in essi indicate *nonché per le udienze che prevedano anche la partecipazione personale delle parti e/o del CTU* dispongano la **trattazione mediante collegamenti audiovisivi a distanza** ai sensi dell'art. 221 comma 7 D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, come integrato dall'art.23 comma 7 D.L. 137/2020; il giuramento del CTU potrà avvenire con le forme previste dal comma 8 del medesimo articolo 221;
  - a. detti collegamenti saranno organizzati dal giudice utilizzando l'applicazione Microsoft Teams;
  - b. Almeno 7 giorni prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento, che la Cancelleria dovrà comunicare ai procuratori delle parti costituite entro 2 giorni, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso;
  - b. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti; il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;
  - d. I procuratori delle parti almeno 3 giorni prima dell'udienza depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo;
  - e. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
- 6) è auspicabile che le *udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e quelle in materia di ricorsi congiunti per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio o di disciplina concernente i figli nati fuori dal matrimonio* siano trattate con le **modalità previste dall'art. 23 comma 6 D.L. 137/2020 o in alternativa mediante comparizione di uno o di entrambi i difensori delle parti e deposito da parte dei medesimi in udienza delle dichiarazioni previste in detta norma**; detta disposizione non si applica negli accordi con trasferimenti immobiliari;
- 7) è auspicabile che nelle **udienze fissate per l'assunzione di testimonianze** non siano escussi più di due testimoni per ciascuna causa;

- 8) i giudici, al fine di evitare il rischio di assembramenti di persone in attesa della trattazione dell'udienza, fisseranno e faranno comunicare alle parti per i singoli procedimenti *orari distinti e congruamente distanziati*;
- 9) nei **procedimenti civili innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, fermo quanto al punto precedente**, al fine di limitare il numero di accessi in Cancelleria, i giudici assegneranno in corso di causa alle parti già costituite in giudizio termini per il deposito di note difensive, anche conclusive, disponendo che in tempi ben determinati siano depositate a mezzo p.e.c. presso la Cancelleria, contestualmente siano inviate ad un indirizzo di posta elettronica del giudice, e nel giorno successivo alla scadenza del termine siano scambiate tra i difensori delle parti a mezzo p.e.c. e siano infine depositate in forma cartacea nella successiva udienza;
- 10) è auspicabile che gli avvocati, al fine di evitare superflui accessi nelle Cancellerie, acquisiscano le informazioni relative a tutti i procedimenti civili pendenti innanzi al Tribunale di Pescara e all'Ufficio del Giudice di Pace di Pescara o definiti dai medesimi uffici giudiziari mediante l'utilizzo dell'**APP Giustizia Civile** disponibile per Android, IOS e Windows Phone.

**Il presente protocollo conserva validità fino al termine della fase emergenziale, compatibilmente con le eventuali modifiche delle norme in esso richiamate.**


**Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati**

*Avv. Giovanni Di Bartolomeo*



**Il Presidente di Sezione**

*Carmine Di Fulvio*



**Il Presidente del Tribunale**

*Angelo Mariano Bozza*

